



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NASTRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2019

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici, nonché disposizioni in materia di tracciabilità del rame

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ripropone una serie di norme già contenute all'interno di iniziative già presentate la scorsa legislatura in materia di contrasto ai furti di rame. In particolare, si mira ad introdurre una nuova figura di reato che ha per oggetto, il fenomeno più generale dei furti di materiali sottratti ad infrastrutture energetiche e di comunicazione. Sebbene i dati statistici più recenti rilevino un significativo calo dei reati diminuiti del 41,7 per cento, (come sostenuto dall'Osservatorio nazionale sui furti di rame, istituito presso il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno) occorre comunque insistere in una direzione legislativa intransigente, considerando le ripercussioni economiche negative nei confronti di molte imprese, anche di piccola dimensione, che subiscono danni importanti nel settore dei trasporti, così come di altre aziende operanti nel settore dell'energia e delle telecomunicazioni che utilizzano il rame. Al riguardo, il presente disegno di legge, composto da quattro articoli, (oltre a quello che prevede la consueta norma di entrata in vigore) aggiunge al codice penale un nuovo articolo 624-ter che rende il furto di rame un'autonoma fattispecie di reato. Nello specifico, la formulazione della fattispecie, all'articolo 2, ricalca pressoché integralmente quella dell'aggravante di cui all'articolo 625 del codice penale, primo comma, numero 7-bis, lasciando inalterata anche l'entità della sanzione detentiva (reclusione da un anno a sei anni); è sensibilmente aumentata, invece, la pena pecuniaria: i limiti minimi e massimi della multa sono fissati, rispettivamente, in 1.000 e 5.000 euro. La nuova formulazione si distingue in particolare da quella dell'ag-

gravante oggi vigente, laddove fa riferimento ad altro materiale « appartenente » a infrastrutture (l'aggravante fa riferimento invece ad altro materiale « sottratto » a infrastrutture). Effetto fondamentale dell'introduzione di un'autonoma fattispecie di reato è che la determinazione della sanzione da parte del giudice viene sottratta al bilanciamento delle circostanze (comma 1, lettera a), dell'articolo 2 del presente disegno di legge). Per esigenze di coordinamento è conseguentemente abrogata la corrispondente aggravante, prevista dal citato numero 7-bis del primo comma dell'articolo 625 del codice penale (comma 1, lettera c) del disegno di legge). Anche sulla base di quanto accertato in sede giudiziaria, che vede vere e proprie « bande » strutturate, dedite a questo tipo di reato, viene introdotta la fattispecie associativa del delitto di furto e ricettazione di materiali sottratti ad infrastrutture energetiche e di comunicazione; è, a tal fine, integrato il contenuto dell'articolo 416 del codice penale cui è aggiunto un comma finale che ne prevede la punibilità con la reclusione da tre a otto anni, quando l'associazione a delinquere è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 624-ter (furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione) e 648 (ricettazione) (comma 1, lettera b) del disegno di legge) Anche in tal caso, per esigenze di coordinamento con l'introduzione nel codice penale del nuovo articolo 624-ter, è adeguato il contenuto dell'articolo 648, primo comma, del codice penale, attualmente relativo all'aumento di pena per la ricettazione di materiali derivanti dal furto aggravato di cui all'abrogato articolo 625, primo comma, numero 7-bis (comma 1, lettera d). La ricettazione risul-

terà pertanto aggravata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitto di furto in danno di infrastrutture (e non più dal corrispondente furto aggravato). Il comma 2 dell'articolo 2 interviene sugli articoli 51 e 380 del codice di procedura penale. La prima modifica (lettera *a*) riguarda il comma 3-*quinqies* dell'articolo 51 del codice di procedura penale. Ai procedimenti di competenza delle procure distrettuali antimafia sono aggiunti, infatti, quelli relativi al furto di materiali sottratti ad infrastrutture energetiche e di comunicazione (articolo 624-*ter* del codice penale, introdotto dal presente disegno di legge). Una seconda modifica ha natura di coordinamento e riguarda la disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza, con l'introduzione nel codice penale del nuovo autonomo reato di cui all'articolo 624-*ter*. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è infatti soppresso, nella lettera *e*), il superato riferimento all'aggravante di cui a numero 7-*bis* (del primo comma dell'articolo 625 del codice penale) ed è aggiunta una nuova lettera *e-ter*), che aggiunge il furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione tra i delitti per i quali gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria debbono procedere obbligatoriamente all'arresto in flagranza. L'ar-

ticolo 3 prevede che, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si stabilisca il quadro regolatorio finalizzato a rendere tracciabile il rame, dall'acquisto allo smaltimento, in tutto il territorio nazionale, per le finalità previste dal presente disegno di legge. Infine con l'articolo 4, si prevede che l'Osservatorio nazionale sui furti di rame, istituito presso il Dipartimento della Pubblica sicurezza, trasmetta alle Camere, ogni sei mesi di ogni anno, una relazione sull'attuazione della legge. In definitiva la presente iniziativa legislativa, in relazione al reato di furto di materiale sottratto alle infrastrutture energetiche e di comunicazione nasce dal basso: dal grido di allarme di piccole aziende, spesso a dimensione familiare, che si sono trovate in tempi rapidi senza energia e, pertanto, senza la possibilità di continuare la loro produzione a causa dell'azione criminosa di alcuni che rubano cavi di rame per rivenderli sul mercato nero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La presente legge persegue l'obiettivo di contrastare e prevenire l'attività illecita dei furti e della ricettazione di rame, di componenti metalliche e di altri materiali destinati all'erogazione di servizi pubblici di energia, di trasporto e di telecomunicazione.

Art. 2.

(Furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 624-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 624-*ter*. - *(Furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione)*
- Chiunque si impossessa di componenti metalliche o di altro materiale sottraendoli dalle infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 »;

b) all'articolo 416 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 624-*ter* e 648, quando il fatto riguardi denaro o cose provenienti dal delitto di furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunica-

zione, di cui all'articolo 624-ter, si applica la reclusione da tre a otto anni »;

c) all'articolo 625, primo comma, il numero 7-bis è abrogato;

d) all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, le parole: « di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis » sono sostituite dalle seguenti: « di furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione, previsto dall'articolo 624-ter ».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 3-quinquies, dopo la parola: « 414-bis, » sono inserite le seguenti: « 416, ottavo comma, »;

b) all'articolo 380, comma 2:

1) alla lettera e), le parole: « , nonché 7-bis), » sono soppresse;

2) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

« e-ter) delitto di furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione, di cui all'articolo 624-ter del codice penale; ».

Art. 3.

(Tracciabilità del rame)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un decreto finalizzato a rendere tracciabile il rame, dall'acquisto allo smaltimento, in tutto il territorio nazionale, per le finalità previste dalla presente legge.

Art. 4.

(Relazione alle Camere dell'Osservatorio nazionale sui furti di rame)

1. L'Osservatorio nazionale sui furti di rame, istituito presso il Dipartimento della Pubblica sicurezza, trasmette alle Camere, ogni sei mesi, una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00